

Adozioni Internazionali

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento su cui si basano le procedure per l'adozione internazionale: essa rappresenta una garanzia sia per i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli sia per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questa convenzione ratificandola con la legge 476/1998, le cui norme hanno modificato la legge 184/1983.

L'Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).

Gli aspiranti all'adozione che abbiano ottenuto il decreto di idoneità devono conferire l'incarico a curare la procedura di adozione agli **Enti autorizzati**, che svolgono tutte le pratiche necessarie nel Paese di origine del minore.

Agli Enti sono assegnate tutte le funzioni relative alla procedura di una pratica di adozione internazionale, sia in Italia che all'estero: dalle prime informazioni rivolte alla coppia, agli adempimenti richiesti nel Paese di origine del minore. Prima dell'entrata in vigore della legge 476/1998, la coppia che iniziava la procedura di un'adozione internazionale poteva scegliere se avvalersi o meno di un Ente autorizzato. Con la nuova legge solo gli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali sono legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti. Il loro intervento è pertanto obbligatorio.

Una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il minore da adottare, l'Ente autorizzato ne informa gli aspiranti genitori adottivi e li assiste per tutte le visite necessarie.

Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, viene emanato da parte della competente Autorità giudiziaria straniera il provvedimento di adozione. L'Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all'adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia la "autorizzazione nominativa all'ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato".


In tale contesto, **il compito della nostra rete diplomatico-consolare è quello di collaborare**, per quanto di competenza, con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione (art.32, comma 4, della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n. 476/1998). Tale attività può riguardare

legalizzazione e controllo della documentazione, nonché assistenza, laddove necessario, anche attraverso l'agevolazione dei contatti con le Autorità locali (in particolare in quei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja).

Per potere entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d'ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d'origine.

Ai fini della concessione del visto da parte della rete diplomatico-consolare, è necessario che sia pervenuta l'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle esigenze della coppia. L'effettivo rilascio del visto è tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.

Ai sensi dell'art. 33 della legge 184/1983, come modificata dalla legge 476/1998, è fatto divieto alle Autorità consolari di concedere a minori stranieri il visto d'ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa e senza la previa autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali.

 [Valuta questo sito](#)



**Ambasciata d'Italia
Islamabad**

Fax: (0092-51-2833-178

Tel: (0092-51-2833-183

prot. N.

B

NOTA-FAX indirizzata a:

*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
DI ROMA - Sezione V - Avv. Gabriella Rossi
CT/13780/2017
Sezione5@mailcert.avvocaturastato.it*

*MINISTERO AFFARI ESTERI
D.G.I.T. – Ufficio VI (Centro Visti)
Dgit.06@cert.esteri.it
Posiz. 174/2019*

MITTENTE: Sezione Visti

Data: 8 settembre 2021

N. pagine

OGGETTO: Ricorso avverso diniego di visto di reingresso presentato dal cittadino pakistano Ahmaddin Riza in favore del figlio minore Haider Ali, Pos.147/2017, CT/13780/2017.

Rif. Messaggio MAE000ABC del giorno 11 settembre 2021.

A seguito di quanto richiesto dal Centro Visti con il messaggio in riferimento, si comunica quanto segue:

In data 19/11/2015, la madre del minore pakistano in oggetto Jamila Hassan ha presentato richiesta di visto di reingresso in Italia per il figlio Haider Ali, allegando alla richiesta la seguente documentazione di cui si trasmette copia in allegato:

1. Formulario della richiesta di visto debitamente compilato;
2. passaporto
3. denuncia di smarrimento del permesso di soggiorno del figlio, resa dalla madre alla Stazione di Polizia di Pahrianwali (Pakistan);

4. copia dell'allegato minori smarrito

Dopo aver esaminato la documentazione questa Ambasciata inviata in data 25 novembre 2015 la consueta richiesta di Nulla Osta alla Questura di Brescia, competente per territorio (si allega con copia della ricevuta di consegna).

La Questura riscontrava solo in data 11 gennaio 2017, a seguito di un sollecito trasmesso da questa Ambasciata proprio in ragione del notevole ritardo nella trattazione della pratica. Al fine di consentire una sollecita trattazione della stessa, questa Ambasciata informava che il minore aveva lasciato il territorio nazionale in data 4 febbraio 2015, nonostante dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Ospitaletto (BS) egli risulti risiedere stabilmente in Italia con tutto il nucleo familiare ed iscritto all'Istituto scolastico A. Canossi, sito nel Comune medesimo (si allega copia).

Si precisa che la prima comunicazione di questa Ambasciata conteneva già il dato richiesto, il minore aveva lasciato il territorio nazionale la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2015, pertanto la Questura si trovava fin dall'inizio nella condizione di riscontrare la richiesta. Dal mese febbraio 2015 al mese di novembre dello stesso anno il minore non avrebbe comunque potuto frequentare la scuola in Italia, pertanto non può essere imputata a questa Ambasciata la perdita dell'anno scolastico. La denuncia infatti è datata 29/09/2015 e la stessa risulta legalizzata il 02/10/2015. La prenotazione ai nostri atti mostra un biglietto di sola andata, quello usato per ritornare in Pakistan (si allega). Apparentemente quindi il nucleo familiare intendeva rientrare stabilmente, diversamente avrebbe atteso le vacanze estive per far visita ai parenti, come solitamente accade in tutti gli altri casi simili.

In data 2 febbraio 2017, giungeva il parere negativo da parte della Questura di Brescia all'emissione del visto di reingresso in considerazione del lungo periodo trascorso fuori dal territorio nazionale da parte del minore.

La vigente normativa in materia di visti di reingresso è attualmente disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. n. 394/1999 e dal successivo Decreto Interministeriale in materia di visti d'ingresso, Decreto Legislativo n. 850 11/07/2011. In particolare all'art. 8 del succitato D.P.R. viene indicato che qualora il cittadino straniero sia privo del permesso di soggiorno perché smarrito o sottratto, la Rappresentanza può rilasciare il visto solo previo Nulla Osta della Questura.

Questa Ambasciata pertanto non poteva aderire alla richiesta di riesame qui fatta pervenire da parte dell'Avvocato Sergio Mezzucci in rappresentanza del padre del minore, stabilmente residente in Italia.

Le ragioni indicate sul provvedimento di diniego che in data 24/02/2017 veniva notificato alla madre del minore sono le stesse riportate nella comunicazione ricevuta dalla Questura di Brescia che ad ogni buon fine si ritrasmette in allegato.

Si trasmette copia del provvedimento di diniego sottoscritto per avvenuta notifica dalla madre del minore.

Circolare n. 17

Circolare 27 aprile 1993 n. 17

Art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina dell'attività di comunicazione di pubblica utilità (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1993)

1. UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO.

L'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, dispone che le amministrazioni, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, istituiscano uffici per le relazioni con il pubblico nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione delle unità organiche.

A tali uffici sono attribuite le seguenti competenze: servizi all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge n. 241/1990; informazioni all'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti; ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza; promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

Un adeguato supporto informativo allo svolgimento delle predette attività è assicurato dalla istituzione, prevista dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 29/1993, di "Servizi polifunzionali di accesso alle amministrazioni pubbliche" sulla base di modelli e sistemi di interconnessione definiti dall'Autorità per l'informatica nella P.A. di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, utilizzando le risorse finanziarie previste dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la realizzazione di progetti finalizzati.

Al fine di favorire una compiuta ed omogenea attuazione del disposto dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993, lo scrivente Dipartimento propone di seguito un "modello" di organizzazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico al quale le amministrazioni potranno fare riferimento, con gli opportuni adattamenti in funzione delle dimensioni, delle risorse e delle esperienze maturate, nonché dell'attività svolta e del relativo assetto organizzativo.

Livello dell'ufficio.

L'ufficio per le relazioni con il pubblico è istituito come unità organica centrale con funzioni di promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento, la quale, compatibilmente con la struttura delle amministrazioni, può articolarsi in unità operative

periferiche.

Ad esso e' preposto un dirigente appartenente al piu' elevato livello previsto dall'ordinamento dell'amministrazione, al quale e' affidata la responsabilita' di organizzare, con carattere di forte sinergia ed integrazione, l'attivita' delle "aree" in cui si articola l'ufficio.

Ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, le amministrazioni avranno cura di assegnare all'ufficio, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione in campo commerciale e con elevata capacita' di relazione con il pubblico.

Al fine di garantire un primo, omogeneo impatto con la nuova normativa, sara' opportunamente adeguato il programma di formazione attualmente operativo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione in materia di comunicazione.

Struttura dell'ufficio.

L'ufficio introduce presso le amministrazioni pubbliche una nuova funzione, destinata a riprodurre al loro interno quella utile dialettica che nell'azienda oppone l'area commerciale a quella della produzione, con il fine di concorrere a riorientare le attivita' pubbliche dagli adempimenti formali ai risultati sostanziali apprezzati dall'utenza.

Di norma, l'ufficio per i rapporti con il pubblico si articola, quindi, in due distinte aree di attivita', fortemente integrate:

Area "analisi e ricerche sull'utenza".

Rappresenta la "superficie di contatto" dell'amministrazione con l'utenza, di cui valuta sistematicamente il grado di soddisfazione dei servizi pubblici e l'evoluzione dei bisogni quali - quantitativi, analizzando i risultati di studi, ricerche e sondaggi ed utilizzando, quale supporto informativo, banche dati automatizzate.